

Assegno ad personam progressioni tra le aree ex art. 13, comma 3, CCNL 2022-2024 - art. 59, comma 2, lett. m), CCNL 2022-2024.

Al dipendente beneficiario di una progressione tra le aree viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del trattamento tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.

Trattandosi di benefici di natura "fissa e continuativa", si ritiene che questi assegni ad personam debbano essere finanziati con le risorse stabili del fondo.